



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PIEMONTE

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1132/2017

UDIENZA DEL

17/04/2018 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | GARINO | VITTORIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MENGHINI | LUIGI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | RETROSI | YVONNE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N°

1376/18

PRONUNCIATA IL:

17/04/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/05/2018

Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZ.
[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello
depositato il

- avverso la pronuncia sentenza n.
Tributaria Provinciale di TORINO
contro:

emessa dalla Commissione

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - TORINO

contro:

≡

difeso da:

F
\
/

e da

CARLO ANDREA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO
CARTELLA DI PAGAMENTO
CARTELLA DI PAGAMENTO

IRPEF-ADD.REG. 2012
IRPEF-ADD.COM. 2012
IRPEF-LAV.DIP. 2012



RGA 1132/2017

Conclusioni delle parti

Parte Appellante Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino

Chiede la riforma della sentenza della CTP di Torino confermando la legittimità della cartella impugnata.

Con vittoria delle spese di giudizio di entrambi i gradi.

Parte Appellata]

Chiede, in via preliminare, di accertare e dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 327 cpc.

Nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato, con la conferma della sentenza impugnata.

In ogni caso con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Valore della lite € 8.030,00

Svolgimento del Giudizio

Si premette che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino nel controllare la Dichiarazione dei Redditi Unico 2013 del signor

rilevava l'importo di € 23.078,00 indicato come reddito da lavoro dipendente prodotto in Francia, non risultante assoggettato a tassazione. Conseguentemente l'Ufficio, dopo aver comunicato all'interessato l'irregolarità rilevata, e in assenza di pagamento, provvedeva alla formazione del ruolo.

In seguito l'Agente della Riscossione Equitalia Nord SPA, in data 15/12/2015, notificava al contribuente la cartella di pagamento con cui si chiedevano complessivi € 11.982,52 in relazione al recupero dell'IRPEF per l'anno 2012, oltre addizionali, sanzioni e oneri accessori.

Ricorreva tempestivamente il contribuente avverso la cartella di pagamento sostenendo l'illegittimità della pretesa; in particolare sosteneva che l'imponibile in esame derivava da un pagamento effettuato dal datore di lavoro per attività svolte in Francia e già soggette a tassazione, il medesimo reddito che era stato erroneamente riportato nella dichiarazione dei redditi per l'anno in esame. Sollevava inoltre le seguenti eccezioni (indicizzazione non corrispondente a quella in atto):

- 1) Omessa notifica di atti prodromici.
- 2) Difetto di motivazione.
- 3) Difetto di sottoscrizione.
- 4) Inesistenza del presupposto impositivo.



Chiedeva l'annullamento della cartella impugnata e, in via subordinata, la non applicazione delle sanzioni.

Con favore delle spese di lite.

Contestualmente presentava istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs 546/1992.

Si opponeva l'Agenzia delle Entrate sostenendo la correttezza del proprio operato e controdeducendo puntualmente sui motivi di impugnazione. In particolare, sul merito della vicenda, ribadiva la mancanza di documentazione idonea a individuare una diversa residenza fiscale al fine di ritenere non imponibile la somma in discussione.

Chiedeva il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione.

Con favore delle spese.

Non si costituiva l'Agente della Riscossione quale terza parte chiamata in causa.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino sezione _____ accoglieva la richiesta di sospensione con decreto _____, poi con sentenza n. _____ depositata il _____/2017, osservava che dalla documentazione prodotta risultava che il ricorrente, nel periodo in esame, risiedeva in Francia (residenza anagrafica per un periodo superiore a 180 giorni). Accoglieva di conseguenza (parzialmente) il ricorso e compensava le spese.

Appella l'Ufficio con atto depositato il 3/10/2017 censurando la decisione impugnata per aver basato la propria motivazione sulla questione della residenza, senza che la controparte ne avesse effettivamente dimostrato l'effettività. In particolare richiama le norme riguardanti i residenti all'estero (art.2 DPR 917/1986) ed evidenzia come il contribuente abbia continuato a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, senza compilare la parte corrispondente alla suddetta residenza. Chiede la riforma della sentenza n. _____ della CTP di Torino confermando la legittimità della cartella impugnata. Con vittoria delle spese di giudizio di entrambi i gradi.

Si costituisce parte contribuente con atto presentato il 4/04/2018. Nel richiamare le vicende in esame, solleva preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardiva notificazione del medesimo (ex art. 327 cpc). Sul punto sostiene che, essendo la sentenza impugnata stata depositata il 22/02/2017, la notifica dell'appello si è perfezionata tre giorni dopo (procedura di notifica prevista in assenza del destinatario). Solleva sempre preliminarmente la questione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 D.Lgs 546/1992 (si sono riproposte le medesime motivazioni addotte nel primo grado). Nel merito ribadisce l'illegittimità della pretesa in presenza di elementi certi sulla attività svolta dal resistente all'estero. In conclusione chiede, in via preliminare, di accertare e



dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 327 cpc. Nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato, con la conferma della sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi della Decisione

In via preliminare, per quanto riguarda l'eccezione di inammissibilità per tardività della proposizione dell'appello, la Commissione osserva che parte resistente ha erroneamente considerato il termine di decadenza dell'atto di impugnazione. Infatti, rilevata la data di deposito della sentenza nel 22/02/2017, il contribuente ha preso come data di riferimento quella della consegna del provvedimento (a conclusione della procedura prevista per il mancato reperimento del destinatario), ovvero il 26/09/2017, evidentemente fuori termine, ma in realtà la data da considerare per il calcolo della notifica doveva essere quella in cui l'Ufficio ha affidato alle Poste Italiane la spedizione, ovvero il 29/05/2017 (come rilevabile dall'allegato 6 dell'appello), nel rispetto quindi del citato articolo 327 cpc.

Sempre in via preliminare anche la seconda eccezione di inammissibilità proposta dal contribuente è infondata. Infatti dalla lettura dell'atto di appello si evincono tutte le componenti previste dall'art. 53 D.Lgs 546/1992, in particolare gli specifici motivi di impugnazione, ovvero la critica motivata alla decisione dei primi giudici e la contrapposizione di proprie valutazione dei fatti a origine della controversia.

Entrando nella trattazione del merito della controversia l'appello dell'Ufficio non è accoglibile.

La vertenza attiene al fatto che sulla dichiarazione dei redditi relativa al 2012 il contribuente, legato alla } da un contratto di lavoro, aveva indicato al rigo RC2 della dichiarazione Unico 2013 (redatto da un intermediario) un reddito derivante dal compenso percepito quale dipendente dal datore di lavoro, senza sottoporlo alla corretta tassazione. Nel contrapporsi alla pretesa il ricorrente sosteneva che l'iscrizione di cui sopra era dipesa da un errore, in quanto il reddito in questione era già stato regolarmente soggetto a imposizione da parte dell'Amministrazione francese. Per contro l'Ufficio sosteneva che le affermazioni del ricorrente non erano coerenti con l'effettiva residenza fiscale risultante dalla documentazione, non bastando la sola iscrizione all'AIRE.

I primi giudici accoglievano il ricorso ritenendo fondata la tesi dell'errore sostenuta dal contribuente in quanto l'Amministrazione non aveva prodotto alcun elemento probatorio per contrastare l'assunto.

L'appellante contesta tale conclusione sostenendo una diversa valutazione dell'onere della prova e in ogni caso richiamando una serie di circostanze che dimostrerebbero la legittimità del provvedimento. In sintesi:



- la dichiarazione del contribuente sia sul reddito che sulla residenza fiscale (in ...)
- inefficacia della documentazione prodotta dallo stesso.
- Ininfluenza della affermazione del ricorrente che sostiene di aver operato in Francia per un periodo superiore ai 183 giorni, risultando una diversa documentazione anagrafica.

Il Collegio non può aderire a una simile ricostruzione dei fatti. In primo luogo perché appare irragionevole ritenere che l'interessato abbia voluto evadere il tributo da una parte e indicare l'imponibile dall'altra. Quindi non può essere contestata la presenza di un errore e ciò in considerazione del fatto che il contribuente si è avvalso di un intermediario che, evidentemente, ha trovato difficile trattare la situazione di una persona operante in un Paese diverso.

Ma, anche volendo superare tale evenienza di per sé inconfutabile, correttamente i primi giudici hanno ritenuto di avvalorare la tesi dell'errore in relazione agli elementi probatori presentati dal ricorrente. Ovvero:

- che dal 2008 lo stesso lavorasse in Francia per la francese come dipendente (attestato dall'allegato 1 al ricorso introduttivo);
- che data la tipologia del lavoro svolto (operatore di Help Desk) imponesse la residenza in tale paese (anche questo incontestato);
- che nel 2012 il ricorrente segnalasse al Consolato italiano la propria residenza francese; che seppure tardivamente venisse iscritto all'AIRE dal 2011 (come risulta dall'allegato 2 al ricorso introduttivo);
- che l'interessato abbia dimostrato di aver versato le imposte in Francia (da allegato 7 al ricorso introduttivo);
- che il sostituto di imposta abbia già provveduto a sottoporre a tassazione il reddito prodotto in Italia.

A ciò si aggiunga il fatto che l'Ente impositore, pur non contestando il fatto che il contribuente percepisse un reddito all'estero, non ha saputo individuare il periodo temporale effettivo della permanenza in Italia.

In conclusione la Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Comunque, in ragione del fatto che tutto ciò deriva da un errore commesso dal resistente e che lo stesso ha sollevato questioni di illegittimità infondate sia in questo che nel precedente giudizio, si ritiene giustificata la compensazione delle spese, donde il dispositivo.

PQM

Respinge l'appello. Spese compensate.
Così deciso il 17 aprile 2018.

Il Relatore Estensore
Luigi Menghini

Il Presidente
Vittorio Garino